MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 Roma
Posta elettronica: previmil@previmil.difesa.it
previmil@postacert.difesa.it

OGGETTO : Determinazioni negative per riconoscimento dipendenza da causa di servizio – ex militari in congedo transitati nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

A CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Consiglio Direttivo Nazionale Difesa ROMA

^^^^ ^^^^ ^^^^
Rife.: comunicazione inviata via pec in data 27 marzo 2023
^^^^ ^^^^ ^^^^

1. Con comunicazione a rife. codesta Organizzazione sindacale, tenuto conto delle motivazioni ivi riportate, ha chiesto a questa Amministrazione di intervenire per *"sanare"* la situazione venutasi a creare a seguito delle determinazioni negative predisposte, tra gli altri, da questa Direzione generale nei riguardi del personale militare in congedo, transitato nei corrispondenti ruoli civili dell'Amministrazione Difesa, che ha prodotto istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale concessione del beneficio dell'equo indennizzo. Al riguardo, si espongono i seguenti elementi di informazione/valutazione.

2. L'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, come convertito con legge n. 214/2011, prevede che "*Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data."*

3. Questa Direzione generale, al pari di altre articolazioni della Difesa (vedasi il Comando generale dell'Arma dei carabinieri per quanto riguarda il proprio personale), fino a luglio 2022 predisponeva i decreti concessivi di causa di servizio/equo indennizzo per tutto il personale militare poi transitato nei ruoli civili di questa Amministrazione. A seguito di un mutato orientamento, l'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) presso il Ministero della Difesa non ha più vistato positivamente i decreti concessivi di coloro che hanno inviato la domanda di riconoscimento di causa di servizio e di concessione del relativo equo indennizzo dopo l'effettivo transito (coincidente con la sottoscrizione del contratto) nei ruoli civili, a mente di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, come modificato con legge n.

Digitally signed by ANDREA FANNINI
Date: 2023.05.03 10:04:51 CEST

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale.
Document not suitable for digital signature verification.

214/2011. Viceversa, continuano ad essere decretate positivamente (in quanto ammesse conseguentemente al positivo visto da parte di UCB) le istanze di coloro che hanno prodotto la domanda in argomento prima del passaggio nei ruoli civili di questa Amministrazione, nonché di quelli che hanno presentato domanda di aggravamento di precedenti infermità/lesioni già riconosciute dipendenti prima del passaggio nei ruoli civili.

4. Pertanto, il fatto che la domanda sia stata presentata per un'infermità contratta durante la permanenza nei ruoli militari non costituisce un'eccezione prevista dalla normativa, la quale è perentoria nell'escludere per i dipendenti civili la possibilità di presentare domanda.

5. In proposito, il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) con la sentenza n. 8136/2022, ha, tra l'altro, precisato che:
   - "*… con la firma del contratto individuale di lavoro che il transito del militare si considera concluso, e, contestualmente alla firma del contratto ed alla presentazione in servizio, l'interessato diviene a tutti gli effetti dipendente civile…"*;
   - "*… in ogni caso, il suddetto transito non è assimilabile ad una nuova assunzione, postulando, al contrario, la continuità del rapporto di impiego –di cui verrebbe mutato il titolo, secondo la tesi della novazione oggettiva– e ponendosi come una forma ordinaria, ancorché rimessa a un'opzione dell'interessato, di prosecuzione dello stesso".*

6. In sostanza, con il transito all'impiego civile il dipendente perde lo *status* di militare, acquisendone uno nuovo, quello di dipendente civile. È, pertanto, a quest'ultimo che occorre fare riferimento ai fini della normativa applicabile.

7. Da ultimo, nella consapevolezza della complessità della materia, si evidenzia come, a seguito di diversi ricorsi presentati da personale transitato a cui sono stati negati il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo, è ragionevole e prudenziale attendere il pronunciamento del giudice naturale (nel caso *de quo* il giudice amministrativo) e, conseguentemente, l'esito dei ricorsi per avere un'ulteriore conferma o meno della bontà dell'operato dell'Amministrazione.

8. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento dovesse rendersi necessario.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Andrea FANNINI